



**UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

RG C.F.A. N. 03/2022

Nella seduta del 06 ottobre 2022, si è riunita da remoto la Corte Federale d'Appello composta da:

Avv. Bernardo De Stasio	Presidente
Avv. Gianfilippo Saglieni	Componente relatore
Avv. Pasquale Visone	Componente

e ha deliberato la seguente

DECISIONE

avverso la decisione del Tribunale Federale del 30 giugno 2022, emessa nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. 2/2022, con la quale, tra gli altri, è stata inflitta al sig. Guglielmo Canino la sanzione della sospensione per anni tre da ogni attività sportiva e sociale, ex art 7 co. 2 lett. d) Regolamento di Giustizia UITTS hanno proposto reclamo la Procura Federale in data 13 luglio 2022, nonché il sig. Guglielmo Canino in data 19 luglio 2022,

FATTO

1. Con esposto trasmesso alla Procura Federale in data 15 settembre 2021 da parte del Presidente della Sezione TSN di Palermo, Gen. Antonino Troia, quest'ultimo denunciava che *"i soci Galante Gaspare, Canino Grazia, Piazza Salvatrice e Canino Guglielmo, unitamente al Presidente Galante Emilio, avevano per mezzo di uno strumento lecito quale il contratto di lavoro subordinato realizzato un fine illecito in accordo associativo: la distribuzione indiretta di utili in grave danno al patrimonio del TSN Palermo"*. In particolare, *"i soci lavoratori Galante Gaspare, Canino Grazia, Piazza Salvatrice e Canino Guglielmo erano stati favoriti dal Presidente Galante Emilio loro stretto familiare, tramite l'attribuzione di retribuzioni molto elevate e assolutamente non corrispondenti alle prestazioni realmente rese, ai titoli e alle qualifiche possedute"*.

2. La Procura Federale procedeva all'apertura del procedimento disciplinare e nel corso delle indagini preliminari emergeva che *"i bilanci del TSN Palermo, per quanto riguarda gli esercizi esaminati, non sono stati redatti secondo le regole che ne disciplinano la redazione"*.

Tale circostanza veniva, altresì, dedotta dalle relazioni elaborate su incarico dell'Unione Italiana Tiro a Segno, rispettivamente, dal Dott. Marcello Tarantini in data 12 maggio 2019 e dalla Dott.ssa Paola Maria Porcellana in data 3 marzo 2022.



3. La Procura Federale procedeva alle audizioni, quali persone informate sui fatti, tra gli altri, dei signori Vincenzo Garofalo, dell'avv. Vincenzo Farina, della signora Filomena Lombardo e del sig. Francesco Maria Ferro, soci del TSN Palermo.

La Procura Federale procedeva al deferimento con atto del 19 aprile 2022, trasmesso al Tribunale Federale in data 22 aprile 2022, chiedendo di accertare e dichiarare che: 1) *“i sig.ri Gaspare Galante, Grazia Canino, Guglielmo Canino, Salvatrice Piazza, Emilio Galante e Marco Sinagra in qualità di presidenti sezionali, per le ragioni esposte in fatto e in diritto, hanno violato gli artt. 2 del Codice Comportamento Sportivo CONI, 5 Statuto Sezionale, 646 c.p., 416 c.p. 158 (rectius, 148), Comma VIII Lett. a) D.P.R. n. 917/1986 e 10 D.L. n. 460/1997 con l'aggravante per i sig.ri Emilio Galante e Marco Sinagra di cui all'art. 10, Comma I, lett. a) Reg. Giust. e, per l'effetto condannare i sig.ri Gaspare Galante, Grazia Canino, Salvatrice Piazza, Emilio Galante e Marco Sinagra alla radiazione e il Sig. Guglielmo Canino alla sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni 5”*; 2) *“i sig.ri Rosario Ventimiglia, Anna Maria Ventimiglia, Maria Piazza, Giuseppe Lo Coco, Maria Scaglia e Marco Sinagra in qualità di membri del Consiglio Direttivo hanno concorso con i sig.ri Gaspare Galante, Grazia Canino, Guglielmo Canino, Salvatrice Piazza ed Emilio Galante nella violazione degli artt. 2 del Codice Comportamento Sportivo CONI, 5 Statuto Sezionale, 646 c.p., 416 c.p. 158 (rectius, 148), Comma VIII Lett. a) D.P.R. n. 917/1986 e 10 D.L. n. 460/1997 e violato l'art. 25 Statuto Sezionale con l'aggravante di cui all'art. 10, Comma I, lett. a) e per l'effetto condannare gli stessi alla pena della radiazione”*; 3) *“i sig.ri Vincenzo Di Giugno, Leonardo Salvo e Antonio Pecorella (revisori contabili) e Sig.ri Emilio Galante, Rosario Ventimiglia, Anna Maria Ventimiglia, Maria Piazza, Giuseppe Lo Coco, Maria Scaglia e Marco Sinagra a titolo di concorso, hanno violato gli artt. 2 Codice di Comportamento Sportivo Coni e 15 D.lgs. n. 39/2010 e per l'effetto applicare la sanzione della radiazione”*.

4. A fondamento delle proprie richieste, la Procura Federale contestava ai deferiti molteplici condotte disciplinarmente rilevanti.

- Con riferimento al primo capo di imputazione (*“Violazione degli artt. artt. 2 del Codice Comportamento Sportivo CONI, 5 Statuto Sezionale, 646 c.p., 416 c.p. 158 (rectius, 148), Comma VIII Lett. a) D.P.R. n. 917/1986 e 10 D.L. n. 460/1997”*), nei confronti dei signori Gaspare Galante, Grazia Canino, Guglielmo Canino, Salvatrice Piazza in associazione con i signori Emilio Galante e Marco Sinagra (presidenti sezionali), l'essersi i medesimi *“appropriati, tramite un mezzo apparentemente lecito ovvero dei contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di somme di denaro versate a titolo di retribuzione per mansioni lavorative mai eseguite o comunque non corrispondenti all'inquadramento contrattuale di cui godevano”*, costituendo tale circostanza anche *“una forma di distribuzione indiretta di utili”* consumata *“sfruttando il rapporto sociale e il rapporto di*



parentela che li lega”.

Le medesime infrazioni di cui al primo capo di imputazione venivano contestate dalla Procura Federale anche ai signori Rosario Ventimiglia, Anna Maria Ventimiglia, Maria Piazza, Giuseppe Lo Coco e Maria Scaglia, i quali, nella loro qualità di membri del Consiglio Direttivo.

- Con riferimento al secondo capo di imputazione (*“Violazione degli artt. 2 Codice di Comportamento Sportivo Coni e dell’art. 15 D.lgs. n. 39/2010”*), la Procura Federale ha rilevato che *“le relazioni contabili depositate nel fascicolo delle indagini preliminari hanno dimostrato che la redazione dei bilanci dell’associazione non è avvenuta in ossequio ai principi che la regolano”*.

5. Con decisione del 30 giugno 2022 il Tribunale Federale infliggeva al sig. Guglielmo Canino la sanzione della sospensione per anni tre da ogni attività sportiva e sociale ex art. 7 co. 2 lett. d) del Regolamento di Giustizia UITTS.

6. Con atto del 13 luglio 2022 la Procura Federale presentava reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale chiedendo che al sig. Guglielmo Canino venisse inflitta la sospensione di anni cinque da ogni attività sportiva, sociale e federale ritenendo *i)* che fosse stato commesso un grave errore nel ravvisare nel comportamento del sig. Guglielmo Canino una condotta dissociativa e *ii)* che fossero stati violati gli artt. 8 e 7 comma VI del Regolamento di Giustizia UITTS essendo stati compiuti gravi atti di indisciplina che hanno comportato un grave pregiudizio per la UITTS.

7. Con atto del 19 luglio 2022 il sig. Guglielmo Canino presentava reclamo avverso la predetta decisione del Tribunale Federale Nazionale chiedendone la riforma ed il proscioglimento del sig. Canino, o comunque una maggiore lievità della sanzione, per i seguenti motivi:

- I) intempestività dell’azione disciplinare esercitata dalla Procura Federale;
- II) insussistenza oggettiva e soggettiva degli illeciti;
- III) mancata dichiarazione della prescrizione;
- IV) eccessività della pena inflitta.

8. Si costituiva nel giudizio anche l’Associazione Tiro a Segno Sezione di Palermo la quale chiedeva la condanna del sig. Canino alla medesima pena inflitta agli altri ex dipendenti (sanzione della radiazione ex art. 7 co. 2 lett e) Regolamento di Giustizia UITTS), ed in subordine infliggere al sig. Canino cinque anni di sospensione da ogni attività sociale, sportiva e federale.

9. In data 15 settembre 2022, la difesa del Sig. Canino depositava le proprie conclusioni scritte.

10. Il Collegio, con provvedimento del 15 settembre 2022 rinviava al 26 settembre 2022 per acquisizione del fascicolo di primo grado. All’udienza del 26 settembre 2022 il Collegio, preso



atto della regolarità del contraddittorio, acquisiva gli atti del fascicolo di primo grado e fissava l'udienza di trattazione e discussione in camera di consiglio non partecipata per il giorno 6 ottobre 2022, assegnando alle parti un termine per note.

11. In data 4 ottobre 2022, la Segreteria comunicava al Collegio che, per mero errore materiale, i verbali delle udienze del 15 settembre e del 26 settembre erano state inviate all'indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore del Sig. Canino anziché all'indirizzo di posta certificata.

12. Sebbene tale indirizzo fosse stato già utilizzato per altre comunicazioni tra la Segreteria e il difensore del Sig. Canino, il Collegio, con ordinanza del 4 ottobre 2022, disponeva la rimessione in termini delle parti e concedeva termine per il deposito di eventuali note sino alle ore 12 del 6 ottobre 2022.

13. Con istanza trasmessa in data 5 ottobre 2022, la difesa del Sig. Canino, eccependo l'irritualità della notifica dei verbali del 15 e 22 settembre 2022, chiedeva pronunciarsi la nullità parziale del procedimento.

11. All'udienza del 6 ottobre 2022 il Collegio, nominava relatore per l'esame del ricorso l'avv. Gianfilippo Saglieni, esaminava gli atti pervenuti, e si riservava di decidere.

MOTIVI

Prima di esaminare nel merito i motivi di impugnazione del Sig. Canino e della Procura, occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di nullità formulata dalla difesa del Sig. Canino.

Quest'ultima si duole della circostanza che i verbali delle udienze del 15 e del 26 settembre 2022, siano stati trasmessi dalla Segreteria all'indirizzo di posta elettronica ordinaria anziché all'indirizzo di posta certificata.

Tale irritualità determinerebbe la nullità parziale del procedimento.

L'eccezione non può essere accolta.

La comunicazione dei verbali all'indirizzo di posta elettronica ordinaria anziché certificata non appare tale da incidere sull'esercizio del diritto di difesa del Sig. Canino.

E invero, per un verso tale indirizzo è stato utilizzato per lo scambio di altre comunicazioni intercorse tra la Segreteria e il difensore del Sig. Canino, nonché per lo scambio di atti tra le Parti, di tal che non appare seriamente dubitabile che l'invio all'uno piuttosto che all'altro indirizzo abbia determinato la mancata conoscenza dei verbali medesimi, trattandosi peraltro di indirizzo presente anche sulla carta intestata del difensore.

Per altro verso, se anche si volesse ipotizzare che, in conseguenza del mancato invio alla pec del professionista, il Sig. Canino non sia venuto a conoscenza dei verbali delle udienze del 15 e 26 settembre 2022, tale circostanza non avrebbe comunque determinato alcuna lesione del relativo diritto di difesa.



All'udienza del 15 settembre 2022, infatti, il Collegio ha disposto un mero rinvio "tecnico" al fine di verificare la regolarità del contraddittorio e disporre l'acquisizione del fascicolo di primo grado.

All'udienza del 26 settembre 2022, il Collegio, espletati gli incumbenti di cui sopra, rinviava la causa per la decisione all'udienza del 6 ottobre 2022 concedendo alle parti un termine per note sino a 5 giorni prima dell'udienza.

In entrambi i casi, si trattava di udienze svolte in camera di consiglio non partecipata, quindi senza la presenza del Procuratore e dei difensori delle Parti.

Infatti, nel corso del giudizio non è emersa la necessità di ulteriore istruttoria rispetto a quella già svolta in primo grado.

In secondo luogo, una volta venuto a conoscenza dalla Segreteria della circostanza in precedenza menzionata, il Collegio ha rimesso in termini tutte le parti concedendo termine sino alle ore 10 del 6 ottobre per il deposito di note.

Entro il termine di cui sopra, pervenivano note unicamente dalla difesa della Sezione di Palermo. Né la Procura né il difensore del Sig. Canino depositavano note.

Peraltro, nelle note depositate il 15 settembre 2022, la difesa del Sig. Canino aveva già preso posizione sulle comparse depositate dalla Procura e dalla Sezione, e tra l'udienza del 15 settembre e quella del 26 settembre non sono stati depositati (né avrebbero potuto esserlo) ulteriori atti difensivi dalla Procura o dalla Sezione.

Sulla scorta delle argomentazioni di cui sopra, si ritiene che l'invio dei verbali all'indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore del Sig. Canino non abbia determinato una lesione del diritto di difesa dell'incolpato e, pertanto, si rigetta l'eccezione di nullità da quest'ultimo formulata.

Passando al merito, l'appello proposto dal sig. Canino è articolato su quattro motivi di impugnazione della decisione del Tribunale Federale Nazionale che vengono esaminati separatamente.

1. Con il primo motivo il reclamante chiede la riforma della sentenza del Tribunale Federale Nazionale in quanto sarebbe stato violato da parte della Procura Federale il termine per il compimento delle indagini.

Tale motivo di reclamo non può essere condiviso e deve essere rigettato.

Il computo dei termini per la conclusione delle indagini decorre dal giorno di avvenuta iscrizione della notizia criminis e a prescindere dal momento in cui la notizia di reato risulta essere stata acquisita. Infatti, dal Regolamento di Giustizia UITTS non si evince alcuna disposizione che imponga un termine per l'avvio dell'esercizio dell'azione disciplinare, mentre l'art. 30 co. 5 del Regolamento di Giustizia UITTS fissa nella data di iscrizione della notizia di fatti o atti rilevanti nell'apposito registro la data dalla quale fare decorrere i termini per lo



svolgimento e la conclusione delle indagini” (sul punto cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Decisione n. 13/2021, il quale ha chiarito che *“appare dunque chiara la scansione temporale: l’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante apre la fase delle indagini, durante la quale la Procura Federale ha a disposizione strumenti per modularne diversamente la durata in base alla complessità del caso concreto (...)*”).

Nel procedimento in oggetto, la Procura Federale ha, peraltro, correttamente fruito del sistema di proroghe previsto dal Regolamento di Giustizia UITTS, attesa la complessità del caso e il numero consistente di co-incolpati ed ha amministrato il tempo *cum grano salis* ovvero nel rispetto del delicato equilibrio tra esigenze investigative e garanzie di difesa.

2. Con il secondo motivo il reclamante sostiene che il fatto per il quale è stato sanzionato non sussiste in quanto l’attività lavorativa dal medesimo svolta sarebbe stata corrispondente all’inquadramento.

Anche tale motivo di reclamo deve essere rigettato.

Dall’esame degli atti di primo grado ed in particolare dall’attività svolta dalla Procura Federale emerge con chiarezza che l’attività lavorativa svolta dal sig. Canino non corrispondeva in alcun modo alle mansioni stabilite per l’inquadramento dal CCNL di riferimento e che il sig. Canino ha usufruito di una retribuzione assolutamente superiore rispetto alle mansioni svolte.

Dagli atti del giudizio di primo grado, è emerso un comportamento gravemente lesivo dei principi di lealtà, correttezza e probità che informano l’ordinamento sportivo ed in particolare degli artt. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, 5, comma 1, lett. a) Regolamento di Giustizia UITTS e 5 Statuto Sezionale.

Il comportamento tenuto dal sig. Canino, pertanto, integra certamente la fattispecie di distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione avendo usufruito consapevolmente di una retribuzione superiore rispetto alle mansioni svolte, né può considerarsi in alcun modo il fatto che il sig. Canino si sia dissociato dalla gestione della sezione avendo continuato a percepire gli stipendi, come meglio chiarito al punto successivo. Tale comportamento sicuramente viola i principi di lealtà, correttezza e probità che informano il diritto sportivo.

3. Con il terzo motivo il sig. Canino eccepisce la prescrizione degli illeciti.

Anche tale motivo di reclamo non può trovare accoglimento.

Il sig. Canino sostiene che i comportamenti che gli vengono contestati siano prescritti in quanto il medesimo si sarebbe dissociato dalla gestione della dirigenza della Sezione (2014 o 2015) esprimendo forte critica con la conseguenza che dal quel momento sarebbe venuto meno il vincolo associativo previsto dall’art. 416 c.p. che integra la violazione delle norme di diritto sportivo.



Quanto esposto dalla difesa del sig. Canino non può essere condiviso in quanto il comportamento illecito del reclamante è proseguito anche successivamente al momento in cui ha espresso critica nei confronti della dirigenza non essendo sufficiente, per segnare una reale dissociazione e l'interruzione del rapporto associativo, la non condivisione dei metodi gestori, avendo il reclamante continuato a percepire regolarmente lo stipendio che rappresenta il frutto dell'attività illecita. L'inizio del decorso della prescrizione semmai, potrà essere fissato nel 2019 con il Commissariamento in quanto con tale evento è certamente venuto meno il rapporto associativo con la dirigenza.

Posto che l'art. 45 comma 3 lett b) del Codice di Giustizia Sportiva della UITTS fissa la prescrizione nella sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, nel caso di specie tale termine non è certamente decorso.

4. Con il quarto motivo di reclamo il sig. Canino eccepisce l'eccessività della sanzione chiedendone la riduzione.

Il Collegio non ritiene ci siano i presupposti per poter ridurre la pena inflitta in primo grado al sig. Guglielmo Canino in quanto il comportamento di quest'ultimo deve essere valutato globalmente e dalla documentazione in atti non emergono elementi tali da poter ritenere opportuno una riduzione della sanzione inflitta. Anzi, come meglio specificato nel paragrafo seguente, sussistono le condizioni per un inasprimento della sanzione comminata dal Tribunale.

5. La Procura Federale ha articolato un unico motivo di reclamo, nel quale sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di fatto valutando come esistente la circostanza della "dissociazione" dell'incolpato rispetto al sodalizio e alle infrazioni commesse dagli altri coincolpati. Essa, peraltro, se pure fosse ritenuta esistente, non riguardava l'infrazione contestata bensì elementi irrilevanti ed estranei all'imputazione elevata contro Guglielmo Canino. Inoltre, sempre a detta della Procura, a prescindere dalla ricorrenza o meno della dissociazione, la condotta di Guglielmo Canino rivestirebbe comunque il carattere della gravità.

Chiede, pertanto, che codesta Corte voglia riformare la sentenza di primo grado comminando a Guglielmo Canino la più grave sanzione della sospensione di anni 5 da ogni attività sportiva e sociale.

Il reclamo è fondato per le ragioni che seguono.

Il Tribunale ha applicato la sanzione della sospensione di anni 3 da ogni attività sportiva e sociale, anziché quella di anni 5 richiesta dalla Procura, attribuendo rilievo al comportamento asseritamente dissociativo posto in essere da Guglielmo Canino a partire dal 2015.



Tale circostanza troverebbe corrispondenza sia nelle dichiarazioni rese alla Procura Federale dall'avv. Vincenzo Farina e dal sig. Vincenzo Garofalo, sia in alcuni documenti agli atti del giudizio di primo grado dai quali, a detta dell'incolpato, sarebbe dato riscontrare il compimento di atti di forte critica e dissociazione dalla dirigenza.

A ben vedere, tuttavia, tali elementi, complessivamente considerati, non appaiono tali da supportare la tesi di Guglielmo Canino.

Ed invero, con riguardo alle dichiarazioni rese alla Procura, l'avv. Vincenzo Farina ha affermato che «[...] Canino Guglielmo, almeno fino alla nomina del Presidente Sinagra, (anni 2013-2014) per quello che mi consta, era un dipendente che rispettava scrupolosamente le direttive del Galante [...]. Poi, intorno all'anno 2014, i rapporti sono degenerati e sono sfociati in controversie di lavoro. Fino a quando c'è stato Galante lui è stato uno scrupoloso dipendente. Poi quando Galante ha nominato il suo successore in Sinagra gli equilibri penso siano saltati. Non so perché lui sia stato estromesso ma posso dire che la conflittualità tra Canino e Galante è cominciata con l'arrivo di Sinagra [...]».

Il Sig. Vincenzo Garofalo ha dichiarato che «[...] Anche Canino ha fatto parte di questo gruppo fino a quando ha litigato con Galante [...]. Posso concludere dicendo che Guglielmo Canino è rimasto fedele a Galante. Nel senso che gli obbediva in tutto senza preoccuparsi di niente e faceva tutto quello che gli diceva fino al 2013 poi lentamente man mano che il rapporto con Galante peggiorava ha reagito sino ad assumere una posizione di netto contrasto nel 2014 [...]».

Dalla lettura delle suddette dichiarazioni si può ricavare che i conflitti tra Guglielmo Canino ed Emilio Galante siano sorti all'indomani della nomina di Marco Sinagra a presidente della Sezione. Tale evento ha in qualche modo incrinato i rapporti tra i menzionati soggetti, che sono poi sfociati in una serie di iniziative reciproche le quali, tuttavia, appaiono sorrette più da interessi personali che associativi.

Tale circostanza trova conferma anche nei documenti depositati nel corso del giudizio di primo grado.

Dall'esame degli stessi, risulta che i dissidi tra Guglielmo Canino ed Emilio Galante siano scaturiti da alcuni atteggiamenti datoriali asseritamente discriminatori posti in essere dal nuovo presidente Marco Sinagra ai danni del medesimo Guglielmo Canino (cfr. racc. A/R di Guglielmo Canino al Presidente della Sezione dell'8.9.2014), sfociati poi nel licenziamento del dipendente, impugnato da quest'ultimo per ben 2 volte innanzi al Giudice del Lavoro.

A partire da tale momento, Guglielmo Canino ha assunto una serie di iniziative (richieste documentali, denunce, esposti alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica), che apparentemente potrebbero essere ricondotte a un contegno di dissociazione dall'organizzazione capeggiata da Emilio Galante ma che, a ben vedere, erano volte alla



conservazione della posizione di vantaggio e privilegio conseguita per effetto dell'assunzione alle dipendenze della Sezione disposta da Emilio Galante.

Così, ad esempio, gli esposti alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica del 10.12.2018 sono volti a evidenziare eventuali incongruenze e omissioni riguardanti le voci di spesa relative a "riparazioni e manutenzioni armi", "custode", "rimborso spese ai dirigenti", "spese per attività sportiva", "omessa rendicontazione compensi ai Presidenti Sezione TSN Palermo", "compenso al segretario della Sezione TSN", "omessa esibizione bilancio d'esercizio", "trattamento e smaltimento rifiuti speciali" etc.

In nessuna parte di tali esposti si fa riferimento alla questione dei contratti di assunzione (e relative retribuzioni) dello stesso Guglielmo Canino oltre che dei Sig.ri Gaspare Galante, Grazia Canino, Salvatrice Piazza.

Allo stesso modo, la denuncia/querela del 6.6.2019 è volta all'accertamento della circostanza che la chiusura dell'attività dell'associazione sia stata attuata al solo fine di eludere il provvedimento del Tribunale di reintegra nel posto di lavoro del medesimo Guglielmo Canino. La comunicazione della sentenza del Tar Palermo n. 2045/1999, invece, attiene a fatti diversi da quelli oggetto di scrutinio in questa sede. Peraltro, essa è già stata valutata come circostanza attenuante in separato giudizio avente ad oggetto la responsabilità di Guglielmo Canino per la omessa comunicazione della revoca della licenza di tiro.

In definitiva, le iniziative assunte da Guglielmo Canino, sebbene dirette a evidenziare profili di criticità nella gestione associativa di Emilio Galante e Marco Sinagra, erano strumentalmente rivolte a tutelare la posizione di vantaggio acquisita grazie all'assunzione a tempo indeterminato del 28.7.2004.

Nella condotta di Guglielmo Canino, peraltro, non può nemmeno ravvisarsi l'elemento della buona fede.

È lo stesso Guglielmo Canino, infatti, ad ammettere che le sue mansioni erano sostanzialmente mansioni di segreteria. Circostanza, del resto, perfettamente compatibile con il precedente contratto a tempo determinato stipulato con la Sezione nel 1985.

Egli, quindi, era perfettamente consapevole che le sue mansioni non corrispondevano all'inquadramento contrattuale assegnato.

Allo stesso modo, considerato il vincolo familiare che legava tutti gli appartenenti al sodalizio, non si può ragionevolmente ritenere che egli non fosse a conoscenza che analogo trattamento era stato riservato anche agli altri incolpati.

Inoltre, nella determinazione della sanzione a carico di Guglielmo Canino, non può non tenersi conto della circostanza che, per un verso la sua condotta (unitamente a quella degli altri componenti il sodalizio) ha determinato un danno patrimoniale per la Sezione, per altro



verso che egli è già stato destinatario di altre sanzioni irrogate dagli Organi di Giustizia della UITS.

Sulla scorta delle considerazioni di cui sopra, si ritiene di applicare a Guglielmo Canino la sanzione della sospensione di anni 5 da ogni attività sociale, sportiva e federale.

6. Non può, al contrario, accogliersi la richiesta della Sezione di Palermo che, sul presupposto della equiparazione di Guglielmo Canino agli altri incolpati, ha chiesto anche per quest'ultimo la sanzione della radiazione.

Sul punto, si richiamano e fanno proprie le motivazioni per le quali la Procura ha ritenuto di non richiedere nei confronti di Guglielmo Canino la sanzione della radiazione ovvero la circostanza che questi è stato membro dell'organo gestorio soltanto per un mese e che è stato attinto da un solo capo d'imputazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello Federale, in parziale riforma della sentenza impugnata:

- rigetta l'impugnazione proposta da Guglielmo Canino;
- accoglie il reclamo promosso dalla Procura Federale e, per l'effetto, applica a Guglielmo Canino la sanzione della sospensione di anni 5 da ogni attività sportiva, sociale e federale ex art. 7 comma 6 Regolamento Giustizia UITS.

Incarica la Segreteria di comunicare il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e ai reclamanti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITS e l'immediata esecuzione

Roma, 6 ottobre 2022

Il Presidente

F.to Avv. Bernardo De Stasio

Il componente Relatore

F.to Avv. Gianfilippo Saglieni

Il componente

F.to Avv. Pasquale Visone